

UNIVERSITA' POPOLARE "TOMMASO MORO"
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Art. 1 Finalità delle borse

1. L'Università Popolare Tommaso Moro (d'ora in avanti U.P.T.M) attribuisce borse di studio per la frequentazione di attività di formazione proposte dal predetto istituto.
2. Le borse di studio incidono sul prezzo dei corsi proposti, con uno sconto ex ante applicato al prezzo d'iscrizione dell'attività formativa.
3. Il candidato vincitore della borsa di studio, nel termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione del relativo Decreto dell'U.P.T.M, dovrà saldare la differenza rimanente del Corso al quale si è iscritto. Il mancato adempimento causa la perdita del beneficio.

Art. 2 Valutazione dei candidati

1. La selezione dei candidati avverrà mediante concorso per titoli ed eventuale colloquio (in modalità telematica).
2. Il colloquio verterà su argomenti inerenti al programma di ricerca/corso di formazione e agli ambiti di competenza ed è volto a comprendere le capacità intellettuali e volontà di proseguire gli studi del candidato.
3. La valutazione dei titoli precede l'eventuale colloquio.
4. La Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di 60 punti di cui 40 per i titoli e 20 per il colloquio, così articolati:
 - a) Voto di Laurea: massimo 15 punti, così distribuiti: 1 punto per ogni voto superiore a 101/110, 1 punto per la lode, 5 punti ulteriori qualora la laurea presentata ai fini dell'accesso al concorso sia Specialistica/Magistrale;
 - b) massimo 25 punti attribuibili per ulteriori titoli e/o pubblicazioni eventualmente presentati dai candidati e attinenti all'attività di ricerca della borsa nonché per qualificata esperienza all'estero;
 - c) massimo 20 punti attribuibili al colloquio;
5. Saranno considerati idonei i candidati che saranno nelle prime 5 posizioni della graduatoria finale.
6. La mancata presentazione del candidato al colloquio (se previsto) comporterà l'esclusione dalla procedura.
7. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 3 trasmetterà gli atti relativi all'esito della valutazione al Presidente dell'UPTM che, verificatane la conformità al presente regolamento, predisporrà apposito decreto di approvazione atti e graduatoria finale.
8. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.

Art. 3 Commissione giudicatrice

1. I concorrenti saranno giudicati da un'apposita Commissione, nominata con Decreto del Presidente dell'U.P.T.M., e composta dal Responsabile Scientifico del progetto di ricerca (o suo delegato) o della convenzione che finanzia la borsa di studio o dal Referente scientifico della borsa, con funzioni di Presidente, e da altri due professori o ricercatori, in qualità di

Componenti, designati dal Consiglio della struttura interessata che potrà, altresì, indicare fino a un massimo di ulteriori due professori o ricercatori, con funzione di Componenti Supplenti.

2. La Commissione potrà essere integrata, su richiesta dell'Ente finanziatore il progetto di ricerca, Corso o convenzione, con un proprio rappresentante.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice da parte dei componenti della stessa, previo parere favorevole del Presidente, potrà avvenire anche in modalità telematica.

Art. 4 Dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso per la Borsa di Studio saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016.